



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

1

Parere Ufficio Legislativo e Legale n. 073.11.10 (Oggetto: Cave – Autorizzazione apertura di una cava di marmo. Problematiche varie)

Cava – Autorizzazione - Diniego di certificazione di non incompatibilità

Se il provvedimento di diniego di autorizzazione all'apertura di cava emesso dall'Autorità amministrativa si fonda sull'unico presupposto del diniego di certificazione di non incompatibilità, caducato con sentenza definitiva del giudice amministrativo, il provvedimento in questione va annullato in autotutela.

Art. 2 della L.R.22/82

Sentenza di annullamento – Effetti

La sentenza di annullamento del giudice amministrativo produce anche ulteriori effetti: quello c.d. ripristinatorio e quello c.d. conformativo. L'effetto

conformativo vincola la successiva attività dell'amministrazione di riesercizio del potere perché il giudice, accertando l'invalidità dell'atto e le ragioni che la provocano, stabilisce quale è il corretto modo di esercizio del potere e fissa quindi la regola alla quale l'amministrazione si deve attenere nella sua attività futura; l'effetto ripristinatorio implica la cancellazione delle modificazioni della realtà (giuridica e di fatto) intervenute per effetto dell'atto annullato e cioè l'adeguamento dell'assetto di interessi esistente prima della pronuncia giurisdizionale e venuto in vita sulla base dell'atto impugnato, alla situazione giuridica prodotta dalla pronuncia stessa .

Confisca – Natura giuridica - Sanzione amministrativa.

La confisca del patrimonio ritenuto il frutto o il reimpiego di attività illecite costituisce una sanzione amministrativa diretta a sottrarre in via definitiva beni di





**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

2

provenienza illecita alla disponibilità dell'indiziato di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso ed è equiparabile, quanto al contenuto ed agli effetti, alla misura di sicurezza prevista dall'art. 240 cpv. c.p..

**Liquidazione – Interesse pubblico – Sussistenza**

La misura della liquidazione viene adottata, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso e comporta che l'attività gestionale degli amministratori subisca un drastico condizionamento rispetto alla gestione ordinaria e si debba rivolgere esclusivamente a realizzare la messa in liquidazione della società e la conservazione del patrimonio sociale con l'esclusione di ogni operazione che abbia finalità diverse, implicanti l'assunzione di nuovi rischi imprenditoriali o preordinate al conseguimento di nuovi profitti, anche se attinenti all'oggetto sociale.

Art. 2 *undecies*, comma 3, l. 575/65;

Art. 2484, comma 2 c.c..

